

**REGOLAMENTO (CE) N. 1428/2002 DELLA COMMISSIONE****del 2 agosto 2002****che deroga al regolamento (CE) n. 609/2001 per quanto concerne l'attuazione di talune disposizioni per il 2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 609/2001 fissa al 31 agosto il termine ultimo per il pagamento dell'aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori. L'allegato II stabilisce al 1° giugno ed al 1° ottobre di ogni anno le date entro le quali gli Stati membri devono trasmettere le informazioni alla Commissione.
- (3) Poiché tali disposizioni implicano ancora quest'anno determinati vincoli amministrativi per gli Stati membri rispetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione <sup>(4)</sup> precedentemente in vigore, in seguito alla deroga decisa per i fondi di esercizio del 2000 con il regolamento (CE) n. 1120/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>, al fine di consentire agli Stati membri di esaminare le domande di aiuto finanziario presentate dalle organizzazioni di produttori, occorre stabilire un nuovo termine, ossia il 15 ottobre 2002, per il pagamento dell'aiuto finanziario in applicazione dell'articolo

11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 609/2001 per quanto concerne i fondi di esercizio del 2001.

- (4) Si deve pertanto stabilire un nuovo termine, ossia il 31 ottobre 2002, per le informazioni concernenti l'anno 2001 che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione in applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 609/2001.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione degli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli Stati membri possono prorogare fino al 15 ottobre 2002 i pagamenti dell'aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 609/2001, concernenti i fondi di esercizio dell'anno 2001.

*Articolo 2*

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 31 ottobre 2002 le informazioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 609/2001 concernenti l'anno 2001.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 90 del 30.3.2001, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 10.